

agricoltura¹²². Finanzia, altresì, le cooperative sociali¹²³, le attività di lavoro autonomo in forma di ditta individuale e le microimprese in forma di società di persone e *franchising*.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 72 della legge finanziaria 2003, che ha disposto, come già sottolineato nelle premesse, che i contributi alla produzione ed agli investimenti affluissero in appositi Fondi rotativi, è stato istituito il Fondo in esame, disciplinato con DM 30 novembre 2004¹²⁴, che ne ha stabilito i criteri e le modalità di concessione da parte della Società.

A seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, sono stati modificati alcuni obiettivi. E' stato elaborato un piano di riordino industriale soprattutto nell'ambito del settore turistico, per un migliore sviluppo delle aree sotto utilizzate.

Sono state individuate due diverse strutture societarie: Italia Turismo S.p.A. per la razionalizzazione degli *asset* turistici di proprietà del gruppo e per la concentrazione delle competenze strategiche e del *know how* per la realizzazione dei progetti di sviluppo, ed Italia Navigando S.p.A., con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e culturale delle coste italiane attraverso la realizzazione di una rete di porti turistici.

L'attuazione di queste modifiche ha contribuito, secondo quanto comunicato dall'Agenzia, ad una mancata stipula di contratti di finanziamento.

La disponibilità finale delle risorse giacenti sul Fondo rotativo al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 172,5 milioni, di cui 107,8 sul conto corrente infruttifero di tesoreria e 64,6 nei conti correnti bancari in attesa di utilizzo per erogazioni. Rispetto al precedente esercizio si sono incrementati i prelievi per erogazioni da effettuare (100 milioni nel 2006, 250 milioni nel 2007). Per rate di mutuo relative agli anni 2004/2006 sono stati incassati circa 67 milioni, di cui circa 55 milioni sono stati girocontati sul c/c 22043 (fondo perduto), da dove erano stati prelevati per insufficienza delle risorse sul Fondo rotativo.

¹²² Finanzia i giovani agricoltori che intendano subentrare a parenti entro il secondo grado nella conduzione di iniziative agricole di produzione e/o trasformazione.

¹²³ Trattasi di cooperative sociali di tipo b), nuove o preesistenti, per la realizzazione di iniziative nei settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi alle imprese.

¹²⁴ L'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004 dispone l'istituzione di uno specifico Fondo rotativo, depositato presso un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla società Sviluppo Italia S.p.A..

5.2.4. Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle medie e grandi imprese - *Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia)*

Il Fondo in esame, previsto dalla legge finanziaria 2004¹²⁵, è stato soppresso dall'art. 1, commi 847-850 della legge finanziaria 2007¹²⁶, che ha istituito, in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono state trasferite anche le risorse della gestione in esame che, peraltro, non ha mai operato a causa dapprima della dichiarazione di illegittimità costituzionale¹²⁷ dell'art. 4, comma 110 della legge finanziaria 2004, recepita dalla delibera CIPE del 29 luglio 2005 e, successivamente, per l'attesa di una pronuncia dell'Unione Europea circa la compatibilità delle sue finalità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le risorse erano destinate all'acquisizione di partecipazioni di minoranza, nella misura del 30 per cento, in medie e grandi imprese operanti sul territorio nazionale in base alla presentazione di iniziative di sviluppo, ovvero di quote di minoranza, nella misura massima del 30 per cento, di fondi mobiliari chiusi, che investissero in medie e grandi imprese¹²⁸. La dotazione finanziaria iniziale di 55 milioni era stata incrementata dalla legge finanziaria 2005 con ulteriori 10 milioni e successivamente ridotta per il trasferimento di 12 milioni al conto corrente dedicato al Fondo presso il Banco Desio, per operazioni coerenti con le finalità del Fondo stesso. L'Agenzia ha comunicato che dal Ministero dell'economia e delle finanze è stato richiesto il trasferimento di detta somma dal Banco Desio al c/corrente infruttifero n. 22047, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, in attesa di essere di nuovo trasferita al Fondo per la finanza di impresa.

Si ricorda che l'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2005, aveva rifinanziato il Fondo di rotazione con uno stanziamento di ulteriori 100 milioni, mai accreditati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sullo specifico conto corrente di tesoreria, presumibilmente a causa della pendenza del procedimento di notifica circa la compatibilità dello strumento con la normativa comunitaria. Tale procedura è stata successivamente interrotta per la soppressione del Fondo stesso avvenuta, come detto, con legge finanziaria 2007.

¹²⁵ legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 106

¹²⁶ Legge n. 296 del 2006.

¹²⁷ Sent. Corte costituzionale n. 242 del 2005.

¹²⁸ Modalità e criteri di utilizzo delle risorse sono state stabilite dalla Delibera CIPE n. 10 del 2004.

5.2.5. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - *FONCOOPER (Gestione stralcio)*

Trattasi di una gestione stralcio dopo il trasferimento alle Regioni delle risorse del “Fondo” istituito dalla legge n. 49 del 1985¹²⁹ presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per il finanziamento delle cooperative. L’Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000, sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle Regioni, semestralmente, le quote di rientro. Solo le Regioni Valle d’Aosta e Sicilia non hanno ancora provveduto ad attuare il decentramento amministrativo.

Complessivamente, dall’inizio dell’operatività (1987) sino al 31 dicembre 2007 il Fondo, al netto dei rientri, che dal 1° luglio 2000 sono di competenza delle Regioni, ha ridotto la propria consistenza a circa 53 milioni. La disponibilità complessiva a tutto il 2007 ammonta a circa 370 milioni, di cui circa 312 per rientri (considerati dall’inizio di operatività del Fondo) limitatamente alla quota capitale. A tutto il 2007 sono stati utilizzati 365 milioni, con un residuo disponibile di circa 5,3 milioni.

Al 31 dicembre 2007, l’ammontare complessivo dei rientri registrati dal 1° luglio 2002 e spettanti alle Regioni è pari a circa 161 milioni, dei quali 9 sono ancora da versare.

5.3. *Sostegno alle iniziative di formazione e riqualificazione*

5.3.1 Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo - *Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

Il Fondo di rotazione è stato istituito dall’art. 25 della legge n. 845 del 1978¹³⁰ per favorire l’accesso al Fondo sociale europeo (F.S.E.) ed al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. L’art. 9 del DL n. 148 del 1993¹³¹, ha disposto il versamento nel “Fondo” di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale.

Il comma 72, dell’art. 1 della legge n. 549 del 1995¹³², ha trasferito, dal 1° gennaio 1996, quota parte delle entrate del “Fondo”, che derivano da versamenti da parte dell’INPS, al Fondo

¹²⁹ Legge 27 febbraio 1985, n. 49

¹³⁰ Legge 21 dicembre 1978, n. 845.

¹³¹ DL 20 maggio 1993, n. 148, art. 9.

¹³² Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

di rotazione per le politiche comunitarie (art. 5 della legge n. 183 del 1987¹³³), per essere utilizzate per il cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Con dPCM del 16 gennaio 2002 al Fondo in esame sono state riconosciute le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione, limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS, nonché di quelli finanziati dall'UE e/o dalle Regioni.

Le entrate ordinarie sono costituite dal versamento, con periodicità trimestrale, da parte dell'INPS, su apposito c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 160 del 1975¹³⁴. Inoltre, altre entrate derivano dal trasferimento degli stanziamenti iscritti su capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli artt. 2 e 18 della legge n. 845 del 1978. Ulteriori risorse affluiscono a seguito dei finanziamenti del Fondo sociale europeo destinati alle attività di formazione professionale e degli interessi attivi maturati sulle somme depositate in c/c presso l'istituto di credito incaricato di svolgere il servizio di cassa.

Le disponibilità al 1° gennaio 2007 erano pari a circa 2.183 milioni, incrementate per circa 555 milioni, di cui il 54 per cento costituiti dai trasferimenti dal bilancio del Ministero ed il 42 per cento da contributi INPS. Atteso che l'entità dei versamenti INPS è direttamente proporzionale al numero degli occupati, in periodi di crisi occupazionale, per il funzionamento del Fondo è determinante l'intervento dello Stato.

Si sottolinea che la relazione inviata dal Ministero illustra i diversi progetti finanziati, ma non fornisce alcun elemento di conoscenza riguardo agli obiettivi raggiunti, con riferimento agli esercizi precedenti, in termini di incremento dell'occupazione con riferimento al numero di partecipanti ai corsi. Ciò non consente alcuna valutazione sull'efficacia dello strumento in esame.

Dal rendiconto risulta che le spese di funzionamento della gestione in esame ammontavano, nelle previsione, a circa 18 milioni (circa il 3,3 per cento delle entrate).

Le disponibilità al 31 dicembre 2007 ammontano a circa 2.253 milioni, con residui passivi di circa 1.329 milioni e disponibilità effettive non impegnate di circa 935 milioni, che

¹³³ Legge 16 aprile 1987, n. 183.

¹³⁴ Legge 3 giugno 1975, n. 160.

corrispondono all'avanzo di gestione. Si conferma, pertanto, un fenomeno tipico della gestione in esame, caratterizzata da previsioni di spese cui non fa riscontro un effettivo utilizzo delle risorse previste.

Si sottolinea che il bilancio di previsione, alla data del 15 gennaio 2007, alla voce “entrate” non indica in dettaglio alcuna previsione, limitandosi a utilizzare “l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2005” come unica voce di “entrata” a totale copertura della voce “uscita” di pari entità. Su tale disponibilità è costruito il bilancio di previsione delle spese, che vengono incrementate nel corso dell'esercizio una volta noti gli importi dei trasferimenti dall'INPS e dal Ministero.

5.4. Sostegno all'innovazione ed alla ricerca scientifica

5.4.1. Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) - Cassa Depositi e Prestiti

Il comma 354 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 ha istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un Fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati come anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale, pari a 6 miliardi, è alimentata con le risorse del risparmio postale. Il Fondo è ripartito con delibere CIPE per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio. Nelle sedute del 15 luglio 2005 e del 22 marzo 2006, il CIPE, stabiliti i criteri generali di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo ed approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., i Ministeri ed i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, ha fissato la misura del tasso di interesse minimo da applicare ai finanziamenti agevolati, stabilito la durata massima e ripartito interamente le risorse del Fondo (6 miliardi). Alla ricerca ed allo sviluppo sono stati assegnati 1,790 miliardi (d.lgs. n. 297 del 1999¹³⁵); per interventi di innovazione di processo e di prodotto tramite tecnologie 525 milioni (legge n. 46 del 1982¹³⁶ - FIT - Fondo Innovazione Tecnologica); per incentivi alle imprese 1,710 miliardi (legge n. 488 del 1992); ancora per interventi per i settori dell'economia a rilevanza nazionale 1,025 miliardi; per i contratti di programma 350 milioni, successivamente destinati, ai sensi

¹³⁵ D.lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

¹³⁶ Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

dell'art. 8 *bis* del decreto legge n. 81 del 2007 che, a far data dalla emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 415 del 1992, ha sospeso l'operatività del Fondo per gli interventi previsti dalla legge n. 488 del 1992, alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla "legge obiettivo"; 140 milioni ai patti territoriali e contratti d'area, da ripartirsi orientativamente in uguale misura tra i vari strumenti di agevolazione; 300 milioni per il potenziamento e lo sviluppo delle filiere agricole e agroalimentari.

L'articolo 1, comma 855, della legge finanziaria 2007, ha esteso l'ambito operativo del Fondo agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione o comunque conferiti dalla regione stessa per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Allo scopo, la dotazione iniziale del Fondo è stata incrementata fino a 2 miliardi. Peraltro, i prescritti indirizzi interministeriali di attuazione, a tutto il 31 dicembre 2007, non sono stati emanati ed i 2 miliardi sono rimasti inutilizzati.

Successivamente, l'articolo 20 *bis* del decreto legge n. 159 del 2007 ha ulteriormente esteso alle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla "legge obiettivo", l'operatività del Fondo di rotazione.

Il 38,6 per cento (2,315 milioni) dello stanziamento del Fondo è stato destinato allo sviluppo ed alla ricerca ed il 61,4 per cento agli interventi *ex lege* n. 488 del 1992, legge n. 46 del 1982, contratti di programma, patti territoriali e contratti d'area, contratti di filiera agroalimentare. Questi ultimi interventi sono stati oggetto del decreto interministeriale del 22 novembre 2007 (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico), che ha stabilito le condizioni di accesso ai finanziamenti agevolati del FRI, da applicare ai contratti di filiera e di distretto nonché agli interventi di riordino fondiario.

La ripartizione su base territoriale dei 6 milioni vede il 67,08 per cento (2,220 milioni) assegnato ad interventi nelle aree sottoutilizzate e la restante quota, 32,98 per cento (1,975 milioni), per altri territori.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati deliberati finanziamenti agevolati ai sensi delle leggi n. 488 del 1992 e n. 46 del 1982 e del d.lgs. n. 297 del 1999.

Nel settore delle agevolazioni afferenti il FIT-PIA (Pacchetto Integrativo di Agevolazioni) sono stati stipulati 110 contratti per un importo complessivo di circa 145,5

milioni, nel settore FIT-Poli Tecnologici sono stati deliberati 5 progetti, per un importo di circa 8,2 milioni, ma nessun contratto è stato trasmesso alla Cassa; nel settore FIT-Distretti industriali per tecnologie digitali è stato deliberato un solo progetto, per circa 8,1 milioni il cui contratto, peraltro, non è ancora stato trasmesso alla Cassa; nel settore dei finanziamenti FAR-GPS (Fondo Agevolazioni Ricerca) sono stati deliberati 189 progetti per circa 342,3 milioni, ma nessun contratto è pervenuto alla Cassa; per gli interventi di cui alla legge n. 488 del 1992 (industria, turismo, commercio, contratto d'area Salerno, artigiani) sono stati deliberati 1.679 progetti, di cui 914 trasmessi alla Cassa per un importo di circa 797,5 milioni.

Le erogazioni sono concesse dopo la stipula dei relativi contratti di finanziamento e per stati di avanzamento dei lavori; nel corso del 2007 sono stati erogati circa 17,5 milioni. La Cassa ha sottolineato che nei primi mesi del 2008 si è avuta una forte accelerazione delle erogazioni.

A carico del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti gli interessi maturati dalla Cassa (35,2 mila euoro) e le spese di gestione (70,2 mila euro).

5.4.2. Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR)

Include la gestione residua del Fondo Speciale Ricerca Applicata - Ministero università e ricerca scientifica¹³⁷.

L'art. 5 del d.lgs. n. 297 del 1999, ricomponendo in modo organico la complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica¹³⁸, ha previsto la diretta gestione da parte del Ministero dell'università e della ricerca del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), ex Fondo per la ricerca applicata, ora confluito nel Fondo per

¹³⁷ Legge n. 46 del 1982, legge n. 346 del 1988, legge n. 451 del 1994, legge n. 488 del 1992, d.lgs. n. 297 del 1999.

¹³⁸ Gli interventi di sostegno della ricerca industriale, di base ed applicata, delineati dalla preesistente normativa, avevano sostanzialmente una dimensione territoriale. Infatti le leggi n. 1089 del 1968 e n. 46 del 1982 riguardavano l'intero territorio nazionale, mentre la legge n. 488 del 1992 si rivolgeva alle aree economicamente depresse. A queste norme si erano affiancate altre che regolavano interventi a carattere nazionale: la legge n. 67 del 1988 prevedeva finanziamenti a favore dell'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; la legge n. 22 del 1987 sosteneva l'ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria agli interventi della legge n. 46 del 1982; l'art. 14 della legge n. 196 del 1997 riguardava l'occupazione e norme inerenti incentivi di natura fiscale (art. 5 della legge n. 449 del 1997, relativamente all'assunzione di ricercatori).

Tali interventi si distinguevano tra quelli diretti a condurre gli investimenti in ricerca e sviluppo degli operatori verso specifici ambiti di ricerca di rilevanza strategica per lo sviluppo e il progresso del Paese e quelli rivolti ad incentivare iniziative di ricerca di base ed applicata e di formazione derivanti dagli stessi operatori.

gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)¹³⁹. Permane la gestione stralcio svolta dal gruppo bancario INTESA SANPAOLO S.p.A., limitatamente alle domande presentate entro il 1999, di cui al successivo paragrafo 5.4.3..

Con dPCM del 4 giugno 2003 è stata in parte riconosciuta al Fondo in esame la caratteristica della rotatività e sono stati individuati gli interventi gestibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso FAR, quali il credito agevolato per progetti autonomi di ricerca e formazione (*sub* 1-b)¹⁴⁰ e i progetti di ricerca e formazione su bandi MUR (*sub* 12)¹⁴¹. Inoltre, con decreto ministeriale n. 1563 del 2004 sono state disciplinate le modalità di gestione dei fondi misti, prevedendo un'anticipazione sul fondo di rotazione del finanziamento relativo al contributo nella spesa, con il reintegro trimestrale delle anticipazioni dall'apposito capitolo di bilancio relativo ai finanziamenti a fondo perduto.

Il Fondo di rotazione, articolato in due sezioni relativamente all'area nazionale e alle aree depresse, è alimentato annualmente dagli stanziamenti iscritti in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, dai rientri, dalle economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stanziato negli anni precedenti, nonché da minori utilizzi rispetto all'importo dei finanziamenti massimi concessi. Inoltre gestisce progetti che rientrano nel Programma operativo nazionale ricerca, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Tali risorse sono annualmente ripartite con decreto direttoriale tra le diverse iniziative finanziabili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 297 del 1999. L'allocazione delle risorse stabilita dal piano è flessibile e può essere modificata in corso d'anno, qualora si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di assorbimento delle risorse stesse da parte delle iniziative, ovvero sopravvengano maggiori somme da ripartire.

I progetti finanziabili sono classificati in iniziative con procedimento valutativo, iniziative con procedimento negoziale e iniziative con procedimento automatico. L'ambito operativo degli interventi a sostegno della ricerca comprende sia la ricerca industriale, intesa come ricerca pianificata o come indagini critiche mirate ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, sia lo sviluppo precompetitivo,

¹³⁹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 870.

¹⁴⁰ Legge 17 febbraio 1982, n. 46 art. 7; d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 5 e d.m. n. 593 del 2000, artt. 5 e 6.

¹⁴¹ D.lgs. n. 297 del 1999 e d.m. n. 593 del 2000, art. 12.

definito come la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati e migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la produzione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Ai sensi della normativa in vigore i progetti di ricerca per i quali possono essere richiesti i finanziamenti del Fondo non debbono necessariamente contenere importanti attività di sviluppo precompetitivo, che sono comunque ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

Tra le iniziative finanziabili con procedimento valutativo ricadono le domande presentate da soggetti interessati, che indicano direttamente il settore di interesse. Su tali istanze si pronuncia il Comitato tecnico scientifico che, riscontrati i presupposti formali di ammissibilità del progetto, designa un esperto per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici e per monitorare gli stati d'avanzamento con l'istituto di credito convenzionato.

Attraverso le iniziative finanziabili con procedimento negoziale si esprime, invece, la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di ricerca industriale propria del Ministero. I soggetti che possono beneficiare degli interventi sono invitati a presentare i progetti in aree tematiche di interesse strategico per migliorare la competitività del nostro Paese, individuate in precedenza dall'autorità di Governo.

Le iniziative finanziabili con procedimento automatico possono riguardare agevolazioni per assunzioni di personale qualificato di ricerca, per borse di studio o per corsi di dottorato di ricerca, per il distacco temporaneo di personale dipendente da Enti pubblici di ricerca e da università, contributi a piccole medie-imprese che utilizzano laboratori iscritti in apposito albo ministeriale per specifiche commesse esterne o per contratti di ricerca, ovvero premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo.

Nel corso dell'anno 2005, a seguito della cartolarizzazione dei crediti esistenti sul Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) e sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR), sono state introdotte nuove procedure che hanno interessato anche le modalità di recupero dei crediti, attraverso i concessionari alla riscossione (ora Riscossione S.p.A.), ai sensi dell'art. 6, comma 6 *bis*, del DL n. 35 del 2005.

A differenza dei precedenti esercizi, nei quali a seguito delle cartolarizzazioni dei crediti le disponibilità di cassa non avevano richiesto ulteriori versamenti dal capitolo 7308 del bilancio del Ministero, destinato ad implementare il Fondo, nel 2007 sono stati trasferiti dal Ministero 20 milioni. Sono stati, inoltre, introitati 26 milioni di fondi comunitari (FESR), a seguito della

chiusura del programma 1994/1999 a valere sul Programma Operativo Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione.

Complessivamente, nel 2007 sono stati incassati 186 milioni (252,2 nel 2006) e sono stati effettuati pagamenti per 278 milioni euro. Al 31 dicembre 2007 la disponibilità di cassa presso il conto di contabilità speciale in tesoreria è pari a 227 milioni.

5.4.3. Fondo agevolazioni alla Ricerca ed agli Investimenti (FRI) - *INTESA SAN PAOLO*¹⁴² (*gestione stralcio*)

Trattandosi di un Fondo misto, che interveniva con crediti agevolati e contributi alla spesa, in questa sede si forniscono elementi di conoscenza solo con riferimento ai progetti finanziati con la concessione di crediti agevolati, che giustifica il permanere della rotatività del Fondo stesso.

Per quanto riguarda la gestione stralcio, relativa alle domande pervenute entro il 1999, affidata ancora al gruppo bancario INTESA SAN PAOLO S.p.A., sono stati erogati incentivi per 4,8 milioni, tutti destinati a sostenere progetti presentati autonomamente dalle imprese.

Dall'istituzione del Fondo al 31 dicembre 2007 sono stati conclusi 3.266 progetti per un costo complessivo di circa 10 milioni di euro, largamente indirizzati alla innovazione di prodotto e/o di sistema (64,4 per cento). Con riguardo al grado di avanzamento tecnologico, la relazione inviata dall'Istituto gestore afferma che circa il 41 per cento può essere classificato d'avanguardia.

Con riferimento all'utilizzazione dei risultati si conferma la netta prevalenza dei progetti destinati ad un rapido trasferimento in attività produttiva. Le ricerche che richiedono un'ulteriore fase di studio assorbono solo 13,8 per cento del costo complessivo dei 2.936 progetti conclusi.

I più importanti settori finali di impiego risultano le telecomunicazioni, i trasporti, l'informatica, la sanità, l'energia, la difesa, l'alimentazione.

¹⁴² Legge n. 46 del 1982.

5.4.4. Fondo di rotazione per l'innovazione della produttività - CENTROBANCA¹⁴³

Il Fondo in esame è stato istituito dall'art. 6 della legge n. 626 del 1954 per l'incremento della produttività attraverso la concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali, agricole ed artigiane nonché di società cooperative e loro consorzi. Lo stanziamento iniziale di 6.575 milioni di originarie lire non è stato ulteriormente implementato da altre risorse provenienti dal bilancio dello Stato, rimanendo alimentato dai rientri della rate di ammortamento dei mutui concessi. Per questo Fondo è stata accesa apposita partita nel conto patrimoniale dello Stato.

Alla fine degli anni '90, nell'ambito del conferimento alle Regioni di funzioni e compiti dello Stato, il Fondo per l'incremento della produttività venne ricompreso tra quelli oggetto del trasferimento. In tal senso, si richiama in particolare l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 10 del medesimo decreto ha introdotto una differenziazione tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, nel senso che per quest'ultime il trasferimento delle funzioni doveva avvenire con le modalità previste dai rispettivi statuti. Successivamente, il dPCM 26 maggio 2000 ha previsto il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto ordinario con decorrenza 1° luglio 2000. Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano il sistema di finanziamento resta in vigore fino a quando i rispettivi statuti non individuino le modalità del trasferimento.

Ciò premesso, ai sensi della normativa richiamata, nel mese di luglio 2000 è stato disposto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, contestualmente al conferimento delle relative funzioni e compiti, delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale intestato al Fondo in esame.

Le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno adeguato i rispettivi statuti, consentendo il trasferimento delle risorse. Le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta non vi hanno ancora provveduto.

Come risulta dal Conto generale del patrimonio, al 1° gennaio 2007 la consistenza del Fondo era pari a circa 834 mila euro; a seguito dei trasferimenti ad altri enti per complessivi 302,5 mila euro (trattasi di quote di rientri che affluiscono direttamente alle Regioni a statuto

¹⁴³ Legge 1° marzo 1986, art. 6, comma 2, lett.g).

ordinario e costituiscono mancati rientri per lo Stato), la consistenza finale, costituita dalle quote parte del Fondo non ancora trasferite alle Regioni a statuto speciale, Sicilia e Valle d'Aosta, ammonta a circa 531,6 mila euro (conservati sul c/c di tesoreria centrale n. 22002).

5.5. Misure per la riduzione degli squilibri territoriali

5.5.1. Fondo destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse nel Mezzogiorno - *Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia)*¹⁴⁴

Il Fondo, costituito nel 1991, è stato nel tempo confermato dalle disposizioni legislative che si sono succedute alla soppressione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. E' destinato alla concessione di finanziamenti a favore di società partecipate dall'Agenzia, per investimenti e azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e termale. I prestiti sono concessi ad un tasso agevolato pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, per una durata massima di 15 anni.

Dal 1993 l'Agenzia ha stipulato 21 contratti di finanziamento con le proprie società partecipate, per complessivi 35 milioni ed erogazioni effettuate pari a circa 29,6 milioni. Ulteriori 5,6 milioni devono essere erogati.

Il Fondo ha aperto l'esercizio con disponibilità iniziali pari a 27,8 milioni, alle quali devono aggiungersi 2,1 milioni per incassi di rate in c/capitale. Attesa la mancanza di erogazioni, le disponibilità finali al 31 dicembre 2007 sono pari a circa 31 milioni.

5.5.2 Fondo di rotazione per il finanziamento di programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse - *Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia)*¹⁴⁵

Le disponibilità del Fondo sono destinate, sulla base di delibere del CIPE, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale. Le modalità di esecuzione delle attività e le linee di intervento attuabili dall'Agenzia sono state stabilite in specifiche convenzioni stipulate nel 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di coesione e l'Agenzia medesima. Il Fondo nasce come “Fondo

¹⁴⁴ Legge n. 64 del 1986, art. 6, comma 2, lett. g).

¹⁴⁵ Legge 30 giugno 1998, n. 208.

rotativo improprio” perché in passato ha finanziato interventi a fondo perduto, per i quali mancava la previsione di restituzione delle somme erogate¹⁴⁶.

Le risorse attualmente nella disponibilità del Fondo ammontano a circa 1,6 milioni e sono allocate, come “appoggio transitorio”, nel conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestato alla Società, istituito con d.m. 30 novembre 2004 per accogliere le risorse destinate alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, Fondo rotativo di seguito esposto, previsto dal d.lgs. n. 185 del 2000.

Anche per il 2007 le somme non sono state utilizzate.

Si richiama, pertanto, l’attenzione del Ministero dell’economia e delle finanze, titolare dei Fondi in parola, sulla necessità di valutare l’attualità del mantenimento di fondi di rotazione e delle relative risorse, che per diversi esercizi non registrano movimentazioni.

5.5.3. Fondo speciale di rotazione per l’acquisizione di aree ed urbanizzazioni¹⁴⁷. (Regioni - Enti locali) - Cassa Depositi e Prestiti

Presso la Sezione autonoma per l’edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti era stato istituito un Fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all’acquisizione e all’urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all’acquisto di aree edificate da recuperare. A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999¹⁴⁸, che ha soppresso la Sezione autonoma dell’edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi, relative alla gestione dell’edilizia residenziale, sono state trasferite alle regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni. Con d.m. del 5 dicembre 2003 la titolarità del Fondo è stata trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento dei mutui concessi ai Comuni, alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui conti correnti

¹⁴⁶ I finanziamenti erano gestiti non come gestione fuori bilancio, ma solo mediante capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, inizialmente 8189, poi 7136, denominato: “Somme da erogare al Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale”.

¹⁴⁷ Normativa di riferimento: legge n. 179 del 1992, art. 5.

¹⁴⁸ D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

intestati alle Regioni, alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole Regioni ed al trasferimento delle stesse, alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni. Nel 2007, complessivamente, sono stati riversati dai Comuni e trasferiti alle Regioni 21, 4 milioni (24,1 nel 2006 e 23, 6 nel 2005). Complessivamente, la consistenza dei due conti correnti delle Regioni, sui quali si effettuano i trasferimenti, ammonta a 256,3 milioni (274,4 nel 2006).

5.5.4. Fondo per le demolizioni delle opere abusive¹⁴⁹ - *Cassa Depositi e Prestiti*

Il Fondo è destinato alla concessione ai Comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001¹⁵⁰, di anticipazioni senza interesse sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Possono accedere al Fondo solo i Comuni nel cui territorio è stata realizzata l'opera abusiva, oggetto di provvedimento di demolizione. Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dalla scadenza, trattenendo le relative somme dai Fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. Il Fondo è stato costituito con un importo massimo di 50 milioni incrementato di 10 milioni dalla legge finanziaria 2008 nonostante che, anche nel 2007 come nei precedenti esercizi, per assenza di istanze da parte dei potenziali beneficiari, non è stato concesso alcun finanziamento. Una prima erogazione, di 40 mila euro, si è perfezionata nel 2008 a favore del Comune di Tione degli Abruzzi.

Sulle ragioni della scarsa operatività del Fondo si è detto nelle premesse.

¹⁴⁹ Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326, di conversione del DL 30 settembre 2003, n. 269.

¹⁵⁰ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27 affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

5.5.5. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali - *Cassa Depositi e Prestiti*

Il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle Amministrazioni e degli enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e comunità montane) i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli enti locali, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli Enti locali e le aziende speciali di detti Enti. E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non può essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998 sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel corso dell'anno 2007, sono state richieste anticipazioni per un importo complessivo di circa 13 milioni (22,7 nel 2006), di cui 10,6 dalle Regioni del Mezzogiorno, per un totale complessivo, considerando anche le anticipazioni relative a richieste degli anni precedenti, per un ammontare di circa 24,8 milioni. L'importo complessivo delle erogazioni è stato pari a circa 12.2 milioni (15 nel 2006). Si conferma la tendenza già sottolineata dal 2003 di una progressiva riduzione del numero delle domande.

La legge finanziaria 2003¹⁵¹, all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non ha corrisposto un'analogha capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia con riferimento a quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa.

¹⁵¹ Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

- quota A - 120 milioni di euro (30 per cento della dotazione complessiva) per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo per quelli edificati in zone a rischio sismico (tale riserva rimarrà operativa per un biennio);
- quota B - 168 milioni di euro (60 per cento della quota residua) per le aree depresse del territorio nazionale e per l'attuazione di progetti comunitari, da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, localizzati in tale aree¹⁵²;
- quota C - fino a 28 milioni di euro (10 per cento della quota residua) per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443 del 2001¹⁵³, non localizzate nelle predette aree depresse;
- quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate)¹⁵⁴.

Sulla quota A e C l'importo richiesto rimane contenuto. Le maggiori richieste, concessioni ed erogazioni, come per lo scorso anno, si sono concentrate sulla quota B (apprezzata prevalentemente dal Mezzogiorno), e sulla quota D, cui hanno ricorso Regioni del Nord e del Centro¹⁵⁵.

¹⁵² Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

¹⁵³ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo).

¹⁵⁴ Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti.

¹⁵⁵ La Tavola che segue illustra l'operatività del "Fondo" per aree geografiche:

		(importi in euro)				
Area geografica		Quota A	Quota B	Quota C	Quota D	Totale
Nord	Imp. Richiesto	0,00	361.519,95	0,00	1.679.920,00	2.041.439,95
	Imp. Concesso		286.519,95		1.569.420,00	1.855.940,94
	Imp. Erogato		130.129,35		1.454.637,27	1.584.766,62
Centro	Imp. Richiesto	0,00	86.000,00	0,00	294.200,00	380.200,00
	Imp. Concesso		0,00		9.274.200,00	9.274.200,00
	Imp. Erogato		153.460,24		1.609.767,37	1.763.227,61
Sud e Isole	Imp. Richiesto	0,00	10.384.490,93	0,00	226.006,45	10.610.497,38
	Imp. Concesso		13.595.410,32		88.639,55	13.684.049,87
	Imp. Erogato	189.190,88	6.700.745,09	1.061.474,06	898.212,93	8.849.622,96
Totale importo richiesto*		0,00	10.832.010,88	0,00	2.200.126,45	13.032.137,33
Totale importo concesso**			13.881.930,27		10.932.260,54	24.814.190,81
Totale importo erogato***		189.190,88	6.984.334,68	1.061.474,06	3.962.617,57	12.197.617,19

(*) richieste dell'anno 2006;

(**) anticipazioni relative a richieste dell'anno 2006 e degli anni precedenti;

(***) erogazioni sulle anticipazioni concesse nel 2006 e negli anni precedenti.

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..